



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G00301 del 15/01/2024

Proposta n. 1476 del 12/01/2024

Oggetto:

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Aggiornamento delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017.

Proponente:

Estensore

ESPOSITO NUNZIO

_____ firma elettronica _____

Responsabile del procedimento

ESPOSITO NUNZIO

_____ firma elettronica _____

Responsabile dell' Area

A. BIANCHI

_____ firma digitale _____

Direttore Regionale

R. ALEANDRI

_____ firma digitale _____

Firma di Concerto

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Aggiornamento delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 04 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale alla dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e ss.mm.ii., che prevede, in caso di ritrovamento di un organismo nocivo da quarantena per le piante, la definizione di zone delimitate (zona infestata e zona cuscinetto), l'applicazione di adeguate misure per l'eradicazione e/o il contenimento, l'informazione agli operatori professionali ed al pubblico, nonché un adeguato monitoraggio delle aree delimitate;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della commissione il cui allegato II, Parte B, punto C.1., elenca *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022, che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, e in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTA la legge regionale 11 giugno, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017 concernente "D.lgs 214 del 19 agosto 2005 "Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance). Delimitazione e approvazione del "Piano di azione regionale per la prevenzione e il contenimento dell'infestazione da *Aleurocanthus spiniferus*;

VISTI i risultati delle indagini ufficiali condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale sul territorio regionale, che hanno evidenziato la diffusa presenza dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus* territorio delle province di Roma e Latina escluso le isole pontine, prevalentemente su alberature stradali e vegetazione spontanea;

CONSIDERATO che le indagini effettuate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato nel territorio regionale non è più possibile;

CONSIDERATO che le segnalazioni della presunta presenza di *Aleurocanthus spiniferus* da parte della cittadinanza sono state rarissime, e le segnalazioni di infestazioni o danni sulle coltivazioni da parte delle aziende frutticole sono state nulle, per cui nella regione Lazio l'organismo nocivo non sembra arrecare danni particolarmente gravi o comunque diversi da quelli arrecati da altri fitomizi presenti;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, l'intero territorio regionale quale "area delimitata per il contenimento" in cui l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* è da considerarsi non più eradicabile, costituito da "un'area infestata", corrispondente all'intero territorio delle province di Roma e Latina escluso le isole pontine, e da "un'area cuscinetto", corrispondente all'intero territorio delle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, di cui alla mappa allegata alla presente determinazione dirigenziale e di essa facente parte integrante (allegato 1);

VISTO il documento "Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contenimento dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus*" da adottare su tutto il territorio regionale, allegato alla presente determinazione dirigenziale e di essa facente parte integrante (allegato 2);

RITENUTO necessario approvare il documento "Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contenimento dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus*" da adottare su tutto il territorio regionale, allegato alla presente determinazione dirigenziale e di essa facente parte integrante (allegato 2), che sostituisce quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.lgs. n.19/2021, art. 6, comma 3, lettere g) e o) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927:

- di dichiarare, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, l'intero territorio regionale quale "area delimitata per il contenimento" in cui l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* è da considerarsi non più eradicabile, costituito da "un'area infestata", corrispondente all'intero territorio delle province di Roma e Latina escluso le isole pontine, e da "un'area cuscinetto", corrispondente all'intero territorio delle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, di cui alla mappa allegata alla presente determinazione dirigenziale e di essa facente parte integrante (allegato 1);
- di approvare il documento "Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contenimento dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus*" da adottare su tutto il territorio regionale, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e di essa facente parte integrante (allegato 2), che sostituisce quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017;
- di informare il pubblico in generale e gli operatori professionali della delimitazione dell'area delimitata per il contenimento, anche attraverso la pubblicazione sugli albi pretori dei comuni interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R., sul sito internet regionale www.regione.lazio.it.

Il direttore regionale
Dott. Roberto Aleandri

ALLEGATO 1
Aggiornamento delle aree delimitate di
cui alla determinazione dirigenziale n.
GI0874 del 31/01/2017

ALCANTARA



AREA INFESTATA
M. 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

AREA CUSCINETTO
M. 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

ROMA



Allegato 2

Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contenimento dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance).

Premessa

Preso atto che nel territorio della Regione Lazio è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, il presente documento è stato redatto allo scopo di individuare le azioni che possano concorrere a contenerne l'infestazione con misure di contrasto diretto ed indiretto.

Caratteristiche della presenza e della diffusione dell'organismo nocivo nel territorio laziale

A. spiniferus è stato rinvenuto per la prima volta nel Lazio nel 2017, su piante di *Hedera* spp. e *Citrus* spp. ubicate nel territorio comunale di Roma Capitale. Con la determinazione dirigenziale n. G10874 del 31/01/2017 furono stabilite le misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale del parassita, nella previsione che, considerata la biologia dell'insetto nonché l'articolata dispersione dei siti in cui sono presenti le piante ospiti, comprendenti aree a verde e parchi pubblici, giardini privati, alberature stradali e vegetali coltivati a scopo ornamentale in vaso presso cortili di caseggiati cittadini, terrazze e balconi, non sarebbe stata possibile l'adozione di misure di eradicazione quali abbattimento e distruzione dei vegetali infestati.

Piante ospiti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione, che stabilisce misure per il contenimento dell'*A. spiniferus* (quaintance), definisce, quali piante ospiti del parassita, i vegetali di: *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, *Cerantonio siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus cerasus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L. e *Wisteria* Nutt.

Attualmente nel Lazio è stato ritrovato ufficialmente su vegetali di *Hedera* spp., *Citrus* L. e *Rosa* L. ma, dal momento che la letteratura scientifica di settore qualifica l'insetto come polifago, è prevedibile che altre specie vegetali presenti nell'area laziale siano in grado di ospitare l'aleurodide, anche se occasionalmente.

Delimitazione dell'infestazione

Le indagini condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale negli anni hanno constatato come l'organismo si sia diffuso in maniera rapida e sia entrato stabilmente nella biocenosi del territorio regionale, in quanto oggetto di parassitizzazione da parte di insetti entomoparassiti presenti naturalmente. Tali

considerazioni fanno ritenere che attualmente l'intero territorio delle province di Roma e Latina escluso le isole pontine sia interessato dal parassita e che in queste zone, quindi, l'organismo nocivo non sia più eradicabile, ma può solo essere sottoposto ad azioni di contenimento. Il territorio delle restanti province di Viterbo, Rieti e Frosinone, risultando libero dal parassita viene classificato come zona cuscinetto.

Monitoraggio

Le segnalazioni della presunta presenza di *A. spiniferus* da parte della cittadinanza sono state rarissime, mentre le segnalazioni di infestazioni o danni sulle coltivazioni da parte delle aziende frutticole sono state nulle, tale situazione, probabilmente dovuta al fatto che nella regione Lazio l'organismo nocivo non arreca danni particolarmente severi o comunque del tutto simili e riconducibili ad altri fitomizi presenti, e quindi controllato con gli ordinari trattamenti fitosanitari praticati nelle coltivazioni. Questi eventi hanno consentito all'insetto di diffondersi in maniera ampia e difficile da monitorare con tempestività e, in considerazione di ciò, al fine di evitare il rischio di diffusione di *A. spiniferus* dentro e fuori al territorio regionale, le attività di monitoraggio saranno concentrate nelle parti del territorio regionale ancora libere dal parassita, le "zone cuscinetto", e presso gli operatori professionali che movimentano vegetali e parti di vegetali potenzialmente ospiti del parassita.

Informazione e divulgazione

La principale misura di contrasto nei confronti dell'organismo nocivo consiste nel dare ampia informazione, sulla sua presenza e diffusione, sulle piante ospiti, sui suoi connotati morfologici utili al riconoscimento e sulle sue caratteristiche bio-etologiche, tutto ciò al fine di divulgare le misure di contenimento e di contrasto del parassita.

I destinatari del suddetto flusso di informazioni saranno:

- la cittadinanza, attraverso i Comuni e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio;
- gli operatori professionali quali i manutentori del verde pubblico e privato, i vivaisti, i titolari di garden center, gli agricoltori, attraverso le rispettive associazioni professionali.

Misure di contenimento

La lotta all'insetto nocivo può essere condotta utilizzando, anche in combinazione, le seguenti strategie di difesa:

- trattamenti insetticidi eseguiti nel rispetto della normativa vigente sull'utilizzo di prodotti fitosanitari e in materia di tutela della salute pubblica;
- potatura e distruzione delle parti di piante infestate dall'organismo nocivo.

Nei vivai e nei garden center, l'attività professionale consente normalmente un controllo efficace dell'*A. spiniferus*. Infatti, nel corso di controlli effettuati in diversi anni in siti di commercializzazione di piante ospiti (piante di *Citrus* spp.) non è stata mai riscontrata la presenza dell'organismo nocivo, motivo

questo che si può imputare all'efficace controllo ottenuto dalle ordinarie pratiche fitosanitarie eseguite anche contro altri insetti (afidi, cocciniglie, ecc.).

Ai soggetti impegnati nella commercializzazione di piante in vaso o parti di vegetali derivanti da specie ospiti, è posto l'obbligo di adottare strategie di difesa tali da consentire la movimentazione di materiale vegetale libero dall'aleurodide.

I manutentori del verde così come altre figure che effettuano le potature dei vegetali ospiti presenti in aziende agricole, parchi, giardini sia pubblici che privati, ubicati nella zona infestata, costituita dall'intero territorio delle province di Roma e Latina escluso le isole pontine, sono tenuti obbligatoriamente a distruggere all'interno dei confini delle suddette province i materiali di risulta.

Conclusioni

Le suddette misure ufficiali si configurano tutte come azioni atte ad impedire la movimentazione di materiale vegetale delle piante ospiti sopra definite, al di fuori del territorio infestato della regione Lazio. Si deve pertanto assicurare che tali movimentazioni non siano operate da soggetti privati non titolati o singoli cittadini, tramite una corretta informazione.

COPY